



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^ REGIONE AEREA
Reparto Affari Generali

Milano,

3 MAR. 2014

M_D.AMI001./000 3549 /D.19.05-40

All' *Aiutante in congedo*
CHILOIRO COSIMO
Viale dell'Aviazione, 3/89
20138 - Milano

OGGETTO: Alloggi di servizio – Rideterminazione ex D.M. 16 marzo 2011 dei canoni di occupazione degli utenti *sine titolo*.

1. In merito a quanto rappresentato con la missiva inviata in data 1 febbraio 2014, si osserva preliminarmente che la S.V., allo stato degli atti in possesso di questo Reparto, non può beneficiare della "protezione" di cui al D.M. 11 giugno 2012 in quanto, sebbene possieda un reddito non superiore all'importo previsto, è proprietaria di un'abitazione ubicata nel comune di San Giorgio Jonico (TA), la quale deve considerarsi abitabile ai sensi dell'art. 318 del D.P.R. n° 90/2010, non avendo la S.V. mai prodotto, nonostante varie richieste ricevute, l'apposita certificazione di non abitabilità rilasciata dall'autorità comunale competente.
2. Con riferimento alla contestata decorrenza dal 7 ottobre 2011 degli effetti del nuovo canone, rideterminato a seguito della sentenza di annullamento emessa dal T.A.R. Lazio, lo scrivente ritiene di aver proceduto in maniera corretta, in quanto le censure del giudice amministrativo hanno ad oggetto il difetto di istruttoria e motivazione dei soli atti di concreta determinazione del canone di occupazione, senza estendersi all'originaria notifica, la quale, ancorché di diverso importo, si è perfezionata agli effetti dell'art. 3, comma 3 del D.M. 16 marzo 2011.
3. Tuttavia, in ragione dell'evidente rilevanza della questione, lo scrivente ritiene opportuno ottenere dai superiori organismi di F.A., competenti per materia, una conferma della bontà del provvedimento adottato.
4. Pertanto, in attesa che le SS.AA. si pronuncino in merito, il nuovo canone Le verrà provvisoriamente applicato, con decorrenza dal 31 dicembre 2013, data di avvenuta notifica, salvo il diritto in capo all'Amministrazione di procedere ad eventuale conguaglio e successivo recupero di ogni ulteriore somma dovuta.

IL CAPO REPARTO
(Col. A.A.r.n.n. Pil. Carlo MASUTTI)